

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **12/1990** (ECLI:IT:COST:1990:12)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **16/11/1989**; Decisione del **18/01/1990**

Deposito del **23/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/01/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14920 14921**

Atti decisi:

N. 12

ORDINANZA 18-23 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Malfitana Antonino e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Malfitana Antonino e dell'E.N.P.A.M. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Catania, nel procedimento civile vertente tra Malfitana Antonino ed E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici), diretto ad ottenere la liquidazione di una più congrua ed adeguata pensione di vecchiaia quale medico odontoiatra, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e, correlativamente, della liquidazione della pensione dei medici liberi professionisti, non dipendenti, iscritti all'Albo;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 38 e 3 della Costituzione, rimanendo i medici liberi professionisti privati di un adeguato trattamento previdenziale e creandosi una disparità di trattamento rispetto ad altri liberi professionisti (avvocati e procuratori, ingegneri, dottori commercialisti, ostetriche, ecc...);

che nel giudizio si sono costituiti il Malfitana, il quale, sia con l'atto di costituzione, sia con la memoria successiva, ha concluso per la fondatezza della questione con argomentazioni analoghe a quelle contenute nella ordinanza di remissione; e l'E.N.P.A.M. che sia nell'atto di costituzione che nella memoria ha concluso per la inammissibilità della questione;

che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 238 del 1989) la manifesta inammissibilità della stessa questione ora di nuovo sollevata e che gli elementi indicati dalla parte privata (il dott. Malfitana), e cioè le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 64/1989 del 28 giugno 1989 e n. 119/1988 del 28 dicembre 1988, non modificano i termini della questione in quanto resta fermo:

a) che spetta al legislatore nella sua discrezionalità porre le condizioni e le modalità della erogazione di trattamenti previdenziali onde nel giudizio di costituzionalità non possono sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitrarie, il che non è nella specie;

b) che ogni ordinamento previdenziale di categoria ha una propria specificità e autonomia e non può essere applicato in sede giudiziale in via analogica ad altra categoria e che, quindi, come rilevato nella precedente ordinanza (n. 238 del 1989), il vuoto di disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata non può essere colmato con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori commercialisti come chiede la parte attrice del giudizio a quo; e che, comunque, da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre 1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali, tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito dell'assistito;

che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.